



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 4 DEL 15/01/2024

OGGETTO: Divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro urbano a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO che:

recentemente si sono verificati in determinate aree cittadine numerosi episodi che hanno determinato un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, generando problematiche di sicurezza pubblica e situazioni contrarie alle regole del vivere civile;

in particolare, l'area ricompresa tra la Via Armando Diaz, Via Fiume d'Italia ed il tratto di Corso Vittorio Veneto che unisce le due vie predette, è sovente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

gli episodi sopra descritti sono stati causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche che è particolarmente accentuato nelle aree sopra indicate;

in particolare, il consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze) contribuisce ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, e, sovente, incidenti con lesioni alle persone;

tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

a seguito dei recenti episodi, e nell'ottica di prevenire atti e condotte che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza ed all'ordine pubblico è emersa pertanto la necessità di interventi volti a limitare tali fenomeni;

CONSIDERATO:

che per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;

che per le ragioni sopra esposte sussistono certamente le condizioni di contingibilità e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di

insicurezza dei cittadini, e pertanto è possibile provvedere in tal senso mediante ordinanza extra ordinem emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

che al fine di rendere efficace l'azione di contrasto ai comportamenti aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, si ritiene opportuno adottare, in via temporanea, un provvedimento che disponga il divieto di consumo e di vendita da asporto in alcuni orari di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su specifiche aree pubbliche e aperte al pubblico, particolarmente interessate dal fenomeno (ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione);

che, in tal senso, può considerarsi congrua l'applicazione sino al 29.02.2024 del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ed il divieto di vendita delle medesime bevande in modalità da asporto dalle ore 19.00 e sino alle ore 08.30, ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione nelle seguenti aree pubbliche:

- Via Armando Diaz,
- Tratto di Corso Vittorio Veneto da Via Armando Diaz fino a Via Fiume d'Italia;
- Via Fiume d'Italia;

CONSIDERATO che nel periodo di vigenza del provvedimento potrà essere valutata la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48 e l'articolo 50 comma 7;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Sassari, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, **sino al 29.02.2024**, nelle seguenti aree pubbliche:

- Via Armando Diaz,
 - Tratto di Corso Vittorio Veneto da Via Armando Diaz fino a Via Fiume d'Italia;
 - Via Fiume d'Italia;
1. il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione;
 2. il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in modalità da asporto dalle ore 19.00 e sino alle ore 08.30;

Il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree sopra individuate è consentito esclusivamente all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;
 - pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- trasmessa agli organi di stampa per la sua diffusione;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 15/01/2024

Atto

firmato

IL SINDACO
Settimo Nizzi

digitalmente